



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane

SETTORE IV - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-COORDINAMENTO ASSETTO TERRITORIO PROTEZIONE BELLEZZE NATURALI

REGISTRO GENERALE N. 938 del 21/07/2021

Determina del Responsabile N. 71 del 21/07/2021

PROPOSTA N. 1060 del 21/07/2021

OGGETTO: Piceno Consind.

Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (art. 12 del D.Lgs. n. 152/06) del progetto in variante al PRASI e al PIP per la realizzazione di un'area attrezzata per finalità turistiche (Pescara del Tronto).

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visto il D.Lgs. 4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/06;

Visto il D.Lgs. 128/2010 di modifica ed integrazione del D.Lgs. 152/06;

Vista la LR n. 6 del 12 Giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Viste le Linee Guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica approvate con DGR n.1647 del 23.12.2019;

Vista la richiesta avanzata dal Piceno Consind con nota prot. n. 2109 del 21.04.2021, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 21.04.2021 con protocollo n. 8191, di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., del progetto in variante al vigente Piano Regolatore delle Aree di Sviluppo Industriale (PRASI) e al Piano per gli Insediamenti Produttivi (PIP) dell'agglomerato di Arquata del Tronto per la realizzazione di un'area attrezzata per finalità turistiche in Frazione Pescara del Tronto;

Visto e condiviso il parere istruttorio espresso dal competente Settore IV Pianificazione Territoriale in data 21.07.2021, di seguito integralmente trascritto:

""""""""Con nota prot. n. 2109 del 21.04.2021, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 21.04.2021 con protocollo n. 8191, il Piceno Consind, in qualità di Autorità Procedente, su proposta del Comune di Arquata del Tronto (soggetto proponente) di cui alla nota prot. n. 3860 del 13.04.2021, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale Autorità Competente, la richiesta di parere di Verifica di Assoggettabilità alle procedure di valutazione ambientale strategica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in merito al progetto in variante al vigente PRASI (Piano Regolatore delle Aree di Sviluppo Industriale) e al Piano per gli Insediamenti Produttivi (PIP) dell'agglomerato di Arquata del Tronto per la realizzazione di un'area attrezzata per finalità turistiche in Frazione Pescara del Tronto, indicando il link nel quale sono stati resi disponibili il Rapporto Preliminare, la scheda di sintesi e gli elaborati progettuali.

Con nota prot. n. 8567 del 27.04.2021 lo Scrivente Settore ha comunicato ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA), ai fini dell'espressione del parere di competenza, il link

nel quale il Piceno Consind ha reso disponibili il rapporto preliminare, la scheda di sintesi e gli elaborati progettuali.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 3, del D. Lgs. 152/2006 e dalla lettera A.4) della delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare per le verifiche richieste ai sensi dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., i seguenti soggetti:

- Comune di Arquata del Tronto;
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche;
- ASUR Marche Area Vasta n. 5;
- Regione Marche P.F. Tutela del Territorio (ex Genio Civile) di Ascoli Piceno;
- AATO n. 5 Marche sud;
- CIIP Poliservizi S.p.A.;
- Parco Nazionale dei Monti Sibillini;
- Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale;
- Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Ascoli Piceno.

Si riportano di seguito i contributi espressi dai soggetti competenti in materia ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

La Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, con nota prot. n. 12302 del 28.05.2021, ha espresso una sostanziale valutazione positiva, ritenendo di non assoggettare a VAS la variante di che trattasi, con le seguenti indicazioni:

- per la sistemazione delle scarpate e le opere di contenimento del terreno siano adottate tecniche e materiali afferenti all'ingegneria naturalistica; le scarpate dovranno risultare opportunamente inerbite;
- siano evitate opere in c.a. fuori terra a vista, pertanto, siano impiegate finiture superficiali tenui nella gamma delle terre naturali e schermature verdi con specie arbustive tipiche del luogo;
- dovranno essere previste opere di integrazione ambientale mediante aree verdi equipaggiate con individui vegetali adatti al luogo e sempreverdi;
- il fondo stradale dovrà essere realizzato con materiale inerte granulato e stabilizzato, non polveroso, drenante e di colore cromaticamente adatto al luogo; siano evitati conglomerati bituminosi;
- la pavimentazione delle piazzole dovrà garantire un idoneo inserimento paesaggistico e una discreta permeabilità del suolo, attraverso aree verdi inerbite e l'impiego di elementi autobloccanti.

Per quanto attiene la tutela archeologica viene prescritto di comunicare la data di avvio dei lavori e relativo dettagliato cronoprogramma di tutte le attività di scavo e movimentazione terra, ivi comprese quelle per la cantierizzazione, con un preavviso di 15 giorni al fine di concordare gli opportuni sopralluoghi.

L'AATO n. 5 Marche Sud, con nota prot. n. 1167 del 25.05.2021, ha espresso parere favorevole all'esclusione dalla VAS con le seguenti prescrizioni:

- **rispetto delle seguenti prescrizioni tecniche contenute nel parere della CIIP prot. n. 8459 del 11.05.2021:**
 - *la realizzazione della nuova area attrezzata non interferisce con impianti importanti gestiti da questa Azienda e non necessita della realizzazione di nuove reti idriche e fognarie e pertanto possono essere eseguiti delle normali diramazioni da collegare agli impianti idrici e fognari acque nere esistenti (solo per le acque della sezione lavaggio e per le 15 piazzole dedicate alle casette mobili), adeguati alle normative vigenti;*
 - *relativamente allo scarico delle acque meteoriche, si ricorda, che la rete di raccolta dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo fognario acque nere e condotta presso collettori di acque bianche se esistenti o, in alternativa, al compluvio naturale più vicino*

previa verifica idraulica del corpo idrico recettore e la rete di raccolta non sarà presa in gestione da questa azienda in quanto le reti acque bianche esulano dalle competenze del S.I.I. come più volte ribadito dall'ATO 5 - Marche Sud. La disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall'art. 42 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche approvato con DCAR N.145 del 26/01/2010 (pubblicato sul Supplemento N.1 al B.U.R. marche n.20 del 26/02/2010), in vigore dal 27/02/2010 e s.m.i.;

- *i rifiuti liquidi prodotti dalle piazzole camper, per i quali è vietato lo scarico in pubblica fognatura ai sensi dell'Art. 107 del D.Lgs n. 152/06, dovranno essere gestiti in ottemperanza alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;*
- *le acque della sezione lavaggio, classificate come reflui industriali possono essere immesse in pubblica fognatura in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4 del DPR 59/2013.*
- **scarico delle acque meteoriche:** *la rete di raccolta dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo fognario acque nere e condotta presso collettori di acque bianche se esistenti o, in alternativa, al compluvio naturale più vicino previa verifica idraulica del corpo idrico recettore e la rete di raccolta non sarà presa in gestione da questa azienda in quanto le reti acque bianche esulano dalle competenze del S.I.I. come più volte ribadito dall'ATO 5 – Marche Sud. La disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall'art. 42 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche approvato con DCAR N.145 del 26/01/2010 (pubblicato sul Supplemento N.1 al B.U.R. marche n.20 del 26/02/2010), in vigore dal 27/02/2010 e s.m.i.;*
- **relativamente ad un eventuale spostamento degli impianti tecnologici (idrici e fognari)** *per esigenze private è soggetto ad esplicita autorizzazione del Gestore con oneri a carico del Richiedente.*

Il Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASUR area vasta n. 5, la Regione Marche P.F. Tutela del Territorio (ex Genio Civile) di Ascoli Piceno, il Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale della scrivente Amministrazione, il Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga e l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale non ha espresso alcun parere in merito.

Con nota prot. n. 8748 del 29.04.2021 lo scrivente Settore, ai sensi di quanto previsto al paragrafo 4.2 "Integrazione tra VAS e Valutazione di Incidenza", comma 3, lettera b), del Capitolo "Integrazioni tra procedimenti" della delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019 di approvazione delle nuove Linee Guida Regionali per la VAS, ha richiesto al Parco Nazionale dei Monti Sibillini, in qualità di Ente Gestore, l'espressione del parere di competenza di cui all'art. 5 del DPR n. 357/1997.

Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, con nota prot. n. 4233 del 25.05.2021, ha espresso parere positivo in merito allo screening di valutazione di incidenza ambientale dell'intervento in oggetto e comunicato di ritenere la previsione coerente con le vigenti norme del Parco e in particolare con la L. n. 394/1991 e s.m.i., non rilevando altresì aspetti ambientali significativi per quanto attiene la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, non reputando la stessa dovuta; ha evidenziato la necessità di tenere conto delle indicazioni dello studio di incidenza e dei seguenti aspetti:

- piantumazione di specie arboree ed arbustiva autoctone da concordare preventivamente con il Parco;
- gli interventi di stabilizzazione del terreno dovranno garantire la permeabilità del suolo;
- adozione di tecniche di ingegneria naturalistica per gli interventi di contenimento dei terrapieni;
- per quanto riguarda l'impianto di illuminazione dovranno essere rispettate le disposizioni relative al risparmio energetico e alla riduzione dell'inquinamento luminoso ed in particolare della LR n. 20/2005.

CONTENUTI DEL PIANO

Come indicato nel rapporto preliminare, nel vigente Piano Regolatore delle Aree di Sviluppo Industriale (PRASI) del Piceno Consind e del relativo Piano per gli Insediamenti Produttivi (PIP),

l'area oggetto d'intervento ha destinazione urbanistica di zona 1 "Produttiva, commerciale, per servizi" e di zona 3 "Verde attrezzato pubblico, verde attrezzato sportivo"; con la variante proposta tale area assume la destinazione di "Aree attrezzate per esigenze di Protezione Civile ai sensi dell'Ordinanza 077/2019 in base al decreto legge 189 del 17 ottobre 2016" il quale prevede l'utilizzo di dette aree per momentanee finalità turistiche.

Gli interventi ammissibili prevedono in particolare la possibilità di realizzare n. 15 piazzole, ognuna della dimensione di mt 8.00x4.00, per la sosta di camper e n. 15 piazzole, ognuna della dimensione di mt 6.00x10.00, nelle quali oltre ai camper è possibile collocare delle casette mobili.

La quantità di aree a standard da cedere (verde pubblico e parcheggi), viene stabilita pari al 10% della superficie territoriale.

CONTENUTI DELLA SCHEDA DI SINTESI

Nella scheda di sintesi predisposta dal Responsabile dell'ufficio tecnico del Piceno Consind risulta che la variante:

- non definisce il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione o comunque la realizzazione di progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA);
- ricade in area SIC IT5340012 "Boschi ripariali del Tronto";
- ricade all'interno del perimetro del Parco Nazionale dei Monti Sibillini e al confine con il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;
- non ha effetti significativi nei territori contermini;
- interessa ambiti di tutela del PPAR ma l'area risulta esente dalle prescrizioni di base ai sensi dell'art. 60, punto 1b, delle NTA dello stesso in quanto area regolamentata da un PIP approvato prima dell'entrata in vigore del PPAR;
- è relativa ad un'area avente destinazione urbanistica di zona 1 produttiva, commerciale, per servizi comprensoriali, zona 3 verde attrezzato pubblico, verde attrezzato sportivo area di rispetto a servizio della viabilità, parcheggi, di cui agli artt. 1, 3, 4 e 5 delle NTA del vigente PRASI;
- comprende zone vincolate dal Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii. (DM 26.03.1970);
- interferisce con zone esondabili E2 del PAI;
- non comprende ambiti di tutela di cui al D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. relativamente all'attuazione della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
- non ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al RDL n. 3267/23 e/o all'art. 11 della LR n. 6/2005;
- nelle aree non sono presenti elementi vegetazionali appartenenti a specie di alto fusto e/o formazioni vegetali monumentali e/o siepi;
- non ricade in aree appartenenti al Demanio Pubblico dello Stato;
- non comporta modifiche alla viabilità esistente;
- ricade all'interno della fascia di rispetto stradale della SS n. 4 "Salaria" – DM n. 1404 del 01.04.1968.

Lo scrivente Settore rileva una incongruenza tra quanto indicato nel rapporto preliminare relativamente alla vigente destinazione urbanistica dell'area oggetto di variante (zona 1 "Produttiva, commerciale, per servizi" e zona 3 "Verde attrezzato pubblico, verde attrezzato sportivo") e quanto invece specificato nella scheda di sintesi dove oltre alle zone 1 e 3 vengono indicate come destinazioni vigenti anche "Area di rispetto a servizio della viabilità" e "Parcheggi"; rileva altresì che nel rapporto preliminare la destinazione urbanistica proposta in variante risulta essere "Aree attrezzate per esigenze di Protezione Civile ai sensi dell'Ordinanza 077/2019 in base al decreto legge 189 del 17 ottobre 2016" mentre nella scheda di sintesi viene indicata come zona 1 "Produttiva, commerciale, per servizi comprensoriali".

Si ritiene necessario eliminare le incongruenze sopra evidenziate.

CONTENUTI DEL RAPPORTO PRELIMINARE

Le informazioni ed i dati contenuti nel rapporto preliminare possono ritenersi sostanzialmente sufficienti a verificare gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione della variante al vigente PRASI ed al relativo PIP; tali contenuti sono stati sviluppati sulla base dei criteri di cui alle linee guida approvate con delibera di GR n. 1647/2019, del Decreto del Dirigente della PF Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche n. 13 del 17.01.2020 e con riferimento ai criteri dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.

Il Rapporto Preliminare risulta articolato come di seguito meglio specificato.

Sezione 1 “Informazioni generali”

Il Rapporto Preliminare in esame è finalizzato alla procedura di analisi di screening. La fase di screening verifica se le azioni previste dalla variante avranno verosimilmente un impatto significativo sull'ambiente e sulla salute pubblica. La fase di screening è da intendersi come preliminare all'avvio della procedura di VAS in quanto:

- consente di verificare se la variante possa avere potenzialmente effetti significativi sull'ambiente;
- consente di determinare se è necessario condurre un'analisi ed una valutazione ambientale di maggiore dettaglio.

Il Rapporto Preliminare deve contenere pertanto una prima individuazione “dei possibili impatti ambientali significativi” a seguito dell'attuazione del Piano attuativo in esame (come prescritto dall'art.13 comma t del D.Lgs n.152/2006).

Vengono descritte le fasi, i tempi e i soggetti coinvolti nella consultazione preliminare.

Sezione 2 “Rilevanza del piano o del programma”

Viene specificato che le caratteristiche della variante comportano una variazione delle destinazioni d'uso dei suoli.

Sezione 3 “Caratteristiche del piano o programma”

E' stata condotta l'analisi dei piani e programmi ritenuti pertinenti la variante di che trattasi in considerazione dell'ambito territoriale e settoriale d'intervento della stessa; tale analisi ha consentito di verificarne la coerenza rispetto ai vari livelli di pianificazione e programmazione.

Sono stati presi in considerazione i seguenti piani e programmi:

Piano di Inquadramento Territoriale Regionale, Piano Paesistico Ambientale Regionale, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Piano di Tutela delle Acque Regionale, Piano per l'Assetto Idrogeologico del fiume Tronto, Piano di zonizzazione acustica comunale, Piano Regionale per il Risanamento e il mantenimento della Qualità dell'Aria Ambiente, Piano del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, Piano Provinciale gestione rifiuti, Piano Energetico Ambientale Regionale, Strategia Regionale per la Sostenibilità (STRAS), Rete ecologica delle Marche (REM).

La definizione dell'ambito di influenza ambientale della variante consente di identificare, già in fase preliminare, gli aspetti ambientali con cui interagisce, anche indirettamente, determinando impatti.

La definizione dell'ambito di influenza ambientale deriva da una individuazione sia delle interazioni tra le previsioni dell'intervento e l'ambiente che delle interazioni tra le medesime previsioni ed i temi ed aspetti ambientali quali biodiversità, acqua, suolo e sottosuolo, paesaggio, aria, popolazione, beni culturali, da cui potrebbero avere origine impatti ambientali. Dopo aver analizzato le caratteristiche della variante, quindi, sono state individuate le potenziali interazioni tra le sue previsioni e l'ambiente ed è stata effettuata una prima valutazione dei possibili impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione della variante individuando le probabili relazioni “causo-effetto” tra le previsioni ed i temi ambientali pertinenti; tale valutazione ha evidenziato l'irrelevanza degli effetti sull'ambiente della variante in argomento.

Non si rilevano particolari emergenze o criticità ambientali e l'ambito d'influenza territoriale non può andare oltre l'area di riferimento della variante stessa.

Sono state descritte le caratteristiche dell'area oggetto d'intervento non rilevando particolari criticità nell'attuazione della variante proposta.

E' stata effettuata la verifica di pertinenza sulla base delle informazioni richieste dall'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06.

Le caratteristiche della variante vengono ritenute tali da escludere possibili effetti cumulativi e transfrontalieri.

Da quanto potuto verificare dalla documentazione prodotta e visti i pareri espressi dagli SCA, si ritiene che non emergano particolari criticità in merito alla variante di cui in oggetto.

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi si propone di escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii., il progetto in variante al vigente Piano Regolatore delle Aree di Sviluppo Industriale (PRASI) del Piceno Consind e al Piano per gli Insediamenti Produttivi (PIP) dell'agglomerato di Arquata del Tronto, relativo alla previsione di un'area attrezzata per finalità turistiche in frazione Pescara del Tronto, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- Visto** l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 6 della L.n.241/90;

D E T E R M I N A

- A) l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/006 e ss.mm.ii., del progetto in variante al vigente Piano Regolatore delle Aree di Sviluppo Industriale (PRASI) del Piceno Consind e al Piano per gli Insediamenti Produttivi (PIP) dell'agglomerato di Arquata del Tronto, relativo alla previsione di un'area attrezzata per finalità turistiche in frazione Pescara del Tronto, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
1. siano eliminate le incongruenze relative a quanto indicato nel rapporto preliminare per quanto riguarda la vigente destinazione urbanistica dell'area oggetto di variante (zona 1 "Produttiva, commerciale, per servizi" e zona 3 "Verde attrezzato pubblico, verde attrezzato sportivo") e quanto invece specificato nella scheda di sintesi dove oltre alle zone 1 e 3 vengono indicate come destinazioni vigenti anche "Area di rispetto a servizio della viabilità" e "Parcheggi"; siano altresì eliminate le incongruenze tra quanto indicato nel rapporto preliminare in merito alla destinazione urbanistica proposta in variante "Aree attrezzate per esigenze di Protezione Civile ai sensi dell'Ordinanza 077/2019 in base al decreto legge 189 del 17 ottobre 2016" rispetto a quella specificata nella scheda di sintesi indicata come zona 1 "Produttiva, commerciale, per servizi comprensoriali;
 2. il progetto in variante dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale sopra riportati, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;
 3. qualora in sede di approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del piano modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente), evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.
- B) gli atti del Piceno Consind e/o del Comune di Arquata del Tronto dovranno dare atto degli esiti della presente verifica;
- C) di trasmettere copia del presente atto ai Soggetti Competenti in materia Ambientale individuati nel presente procedimento;
- D) di trasmettere la presente determinazione al Piceno Consind quale Autorità Procedente e al Comune di Arquata del Tronto quale Soggetto Proponente; valuti lo stesso l'opportunità di pubblicare tale provvedimento sul proprio sito web;
- E) di procedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e sul sito web di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- F) di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
- G) Di dare atto che l'adozione del presente decreto non comporta oneri a carico del Bilancio dell'Ente;
- H) di rappresentare, ai sensi dell'art. 3, comma 4°, della L. n. 241/90, che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Il Dirigente del Settore

(Dott. Eros Nunzio Libetti)

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente di Settore dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Ascoli Piceno, li 21/07/2021

IL DIRIGENTE
Dott. LIBETTI EROS NUNZIO